Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 *aprile* 1971
registrato alla Corte dei conti il 22 *maggio* 1971
registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 241

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

RUSSO Italo, nato il 14 novembre 1945 a Verzino (Catanzaro), guardia Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Sezione di polizia stradale di Genova. — In servizio di polizia stradale, dopo audace e difficile inseguimento affrontava, unitamente al capo pattuglia, due pericolosi banditi che, con fredda determinazione omicida, avevano aperto il fuoco contro la pattuglia. Esaurite le munizioni della propria arma balzava su uno dei banditi che imbracciava ancora il moschetto automatico, riuscendo a disarmarlo e ad assicurarlo alla giustizia. Chiaro esempio di dedizione al dovere. — Isola Buona - Comune di Ronco Scrivia (Genova), 21 ottobre 1970.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

REGGIARDI Enea, nato il 26 marzo 1907 ad Alessandria, tenente genio cpl. IV Sezione Lavori Genio del Governo « Galla e Sidamo ». — Ufficiale preposto alle interruzioni stradali sulla direttrice Neggio-Ghimbi, riusciva a portare a termine il duro compito pur attraverso le numerose insidie tese da truppe irregolari del nemico. — Dembidollo, 5 luglio 1941.

E' concessa al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già conferita dal Comando VI Corpo d'armata in data 20 novembre 1918:

BOSSOTTI Gioacchino, nato l'11 agosto 1897 a Quargnento (Alessandria), soldato 21° Reggimento fanteria. — Per la condotta tenuta durante i combattimenti che si sono svolti sul Monte Grappa dal 24 al 27 ottobre 1918. — Zona di Guerra, 20 novembre 1918.

(5789)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1472.**

Istituzione di un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Paolo Gaslini » di Genova-Bolzaneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Paolo Gaslini » di Genova-Bolzaneto, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Paolo Gaslini » di Genova-Bolzaneto è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 81. — VALENTINI

Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di Genova-Bolzaneto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2159, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo (di studio) svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio della attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove di esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrale del presente regolamento.

Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.

Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali, laddove essi esistono.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento della iscrizione abbiano una età non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre;

abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere sempre serbato buona condotta;

c) di non aver avuto e di non aver in corso precedenti penali;

d) di essere di sana costituzione fisica;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) stato di famiglia;

c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;

d) certificato degli studi compiuti;

e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.

L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di 30 allievi per ciascun anno.

Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzate è di n. 90.

Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dello istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;

b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore;

c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Art. 8.

La frequenza al corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esame di qualifica.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, in L. 30.000 annue.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo d'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonché le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

ODONTOTECNICO

Profilo professionale

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

Prove d'esame

A) *Prova pratica*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata e a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

Se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10.

Se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, viene valutato con punti da 7 a 8,9.

Se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9.

Se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane, e il loro comportamento nel tempo e con l'uso, nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve conoscere i requisiti biologici, igienici funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve saper impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi.

Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare *il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.*

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

Matematica

A) *Aritmetica*:

Calcolo con numeri interi, decimali e frazionari - numeri complessi: operazioni e trasformazioni su di essi - sistema metrico decimale - sistema di misura del tempo e degli angoli - sistemi di misure anglosassoni - tabelle di conversione - cenno sugli strumenti di misura - estrazione di radice quadrata - cenno sulla radice cubica - rapporti e proporzioni - grandezze direttamente e inversamente proporzionali: regola del tre semplice con applicazioni alla preparazione di ricette; regole di ripartizione proporzionale e di alligazioni diretta e inversa con applicazioni ai problemi su titoli e carature di leghe auree - pesi specifici e applicazioni relative - numeri relativi e operazioni su di essi - cenno sui monomi e polinomi e sul calcolo letterale - proprietà delle uguaglianze e risoluzione di semplice equazione numeriche e letterali, limitatamente alla risoluzione e all'uso di formule utili di geometria, fisica e tecnologia - tabelle e diagrammi e loro uso.

B) *Geometria*:

Enti geometrici fondamentali - linee piane - rette - segmenti e angoli - posizioni di rette nel piano: ortogonalità e parallelismo - proprietà delle principali figure piane - triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e cerchio - uguaglianza, equivalenza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misure delle principali figure piane e relative formule - teorema di Pitagora e applicazioni; posizioni reciproche di rette e piani nello spazio - proprietà delle principali figure solide - prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere - misure delle principali figure solide e relative formule - semplici applicazioni geometriche a questioni di parallelometria e articolazione.

Fisica

A) *Termologia*:

Cenni sulla costituzione fisica della materia - proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali - calore e sua propagazione - temperatura e sua misura - termometri e scale termometriche: loro conversione - quantità di calore e calorimetri - calori specifici e capacità termica, cenni sulla conduzione termica - dilatazione termica e applicazioni - cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione - applicazioni al ramo.

B) *Meccanica*:

Statica: forza e suoi elementi - cenno sui vettori - equilibrio delle forze - vari casi di composizione e di scomposizione delle forze - coppie - equilibrio dei corpi vincolati - momenti - baricentri - macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato - applicazione alla statica mandibolare.

Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione - moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario - cenno sulle curve polari fisse e mobili - applicazioni alla cinematica mandibolare.

Dinamica: i tre principi della dinamica - forza centripeta e forza centrifuga: applicazioni - lavoro, energia, potenza e loro misura - principio della conservazione dell'energia: equivalenza fra energia meccanica ed energia termica.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni - pressione atmosferica - applicazioni: barometri, manometri, pompe.

C) *Ottica*:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza - colori - proprietà ottiche dei materiali dentari - microscopio.

D) *Elettrologia*:

La corrente elettrica e il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia: pile ed accumulatori - cenni di magnetismo ed elettromagnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

A) *Chimica generale e inorganica*:

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi - molecole ed atomi - simboli e formule - valenza - reazioni chimiche - le leggi delle combinazioni chimiche - cenni sulla teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica - nomenclatura chimica; metalli e metalloidi, ossidi, anidridi, basi, acidi e sali e loro proprietà - cenni di mineralogia - i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico - acqua, idrogeno, ossigeno e ossidazioni - alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri - zolfo e suoi composti, specie acido solforico e gesso - aria e sua azione chimica - azoto e acido nitrico - acqua ragia - cenni sulla azione chimica dei decappanti e dei fondenti - fosforo, fosfati e loro relazioni con i cementi dentari - silicio - silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari - carbonio e suoi composti inorganici

Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla loro estrazione dalle leghe.

B) *Chimica organica*:

Carbonio e sua proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi; acetilene; petroli - gas illiminante - benzene caucciù ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici, cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

TECNICA PROFESSIONALE

Tecnologia professionale:

Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche - modelli e impronte - materiali plastici a plasticità irreversibile - materiali plastici a plasticità reversibile - materiali sintetici per impronta - cenni di metallografia - confezioni delle leghe - struttura delle leghe - proprietà generali delle leghe - esame macrografico e microscopico - equilibrio delle leghe - analisi tecniche e diagrammi di stato - esame di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche, leghe eutettifere, soluzioni solide - relazione fra la microstruttura e le proprietà generali delle leghe - materiali metallici per la confezione delle protesi - leghe d'oro da lavoro, acciai e stelliti - materiali metallici ausiliari, amalgame, leghe da stampaggio, leghe tecniche, metallotecnica: lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso - correzione dei materiali metallici nella bocca - alterazioni delle materie plastiche - caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici - apparecchiature per fusione di precisione in leghe nobili - apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici - forni per porcellane - studio sulla esecuzione e indirizzo tecnico per la confezione della protesi sociale e di classe.

Laboratorio tecnologico:

L'ambiente di lavoro - strumenti e apparecchiature elementari: nomenclature e norme pratiche per il loro corretto uso strumenti di misura e loro uso - semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio - esercitazioni semplici varie - descrizione delle apparecchiature di lavoro e norme pratiche per l'uso - impianti fissi di laboratorio - le sorgenti di calore - apparecchiature speciali da laboratorio - articolatori registrabili - parallelometri - impianti per la lavorazione di acciai e stelliti.

Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli - studio delle tecniche razionali di lavoro per la confenzione di protesi mobili.

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA, BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Biologia umana:

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso - sangue - sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso - organo dei sensi - cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi ed apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente ed urinario.

Anatomia dell'apparato masticatorio:

Ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporomandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embiologia dei denti - morfologia dei denti - struttura del dente e del parandentio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che sopravvengono in seguito alla perdita di uno o più denti.

Igiene:

Concetto di salute e di malattia - cause esterne di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali - relazioni intermascellari - modificazioni dell'apparato masticatorio in seguito all'invecchiamento - cenni sulla patologia del dente e del paradentio in rapporto alle sollecitazioni meccaniche dei denti - occlusione traumatica - anatomia della bocca edentula; classificazione delle arcate dentarie e parzialmente edentule - concetti generali sulla protesi dentaria elementi costitutivi e caratteristiche generali degli apparecchi di protesi - funzioni della protesi dentaria: funzione estetica, fonetica, integrazione della capacità masticatoria - requisiti igienici della protesi - riequilibrio delle arcate dentali - classificazione biologica degli apparecchi pretesici - direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi - esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra.

CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA DEGLI APPARECCHI PROTESICI

Protesi chirurgica - protesi ortodentica - protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con e senza spalla, denti a perno - protesi di sostituzione: totale; parziale: rimovibile ad appoggio mucoso, paradentale, misto, fissa - protesi di fissazione impianti.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione:

Lezioni introduttive riguardanti l'anatomia e la morfologia di ciascun dente.

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala: 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 1:1.

Ricostruzione in cera di arcata parzialmente e totalmente edentula in occlusione centrica - ricostruzione in cera di elementi singoli parzialmente distrutti.

Disegno:

Rassegna dei principali problemi di disegno geometrico delle linee fino alle sezioni coniche - proiezioni ortogonali espresse nella maniera più semplice, dalla proiezione del punto sui tre piani principali alla rappresentazione di oggetti per ri baltamenti successivi - i denti - rappresentazione di arcate a semplice scopo dimostrativo della disposizione dei denti distinti per gruppi - appunti e figure dimostrative - disegno dei 32 denti delle cinque superfici - disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile - disegno di singoli elementi dentari ricostruiti e di arcate parzialmente o totalmente adentule ricostruite con protesi di vario tipo e materiale avente lo scopo di illustrare le relazioni tecniche sviluppate durante le lezioni di tecnologia.

Esercitazioni pratiche:

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso e formatura di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercizi di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli.

Lavorazione a freddo dei materiali e confezione di corone stampate - esercitazioni di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizio di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera su modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampaggio di corone metalliche - esercitazioni di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobile in materiale plastico - protesi mobile semplice in metallo - confezioni di corone in resina - montaggio di apparecchi completi

finiti in materia plastica - protesi parziale scheletrica - perfezionamento fino alla autonomia del lavoro - lavori per l'ambulatorio e l'archivio della scuola - soluzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana, ecc.) protesi ortodontica.

ECONOMIA AZIENDALE

Calcoli percentuali - interesse e sconto - cenni sulla compravendita: modalità, pagamento, fattura - la cambiale e gli altri tipi di credito affini - azienda odontotecnica e sua amministrazione - inventari - preventivi - concetto di spese generali e particolari - tenuta della contabilità - scritture computistiche in partita semplice - registri indispensabili per le piccole aziende - tributi e assicurazioni sociali.

QUADRO ORARIO DELLE LEZIONI

	Classe 1ª ore	Classe 2ª ore	Classe 3ª ore
Cultura generale ed educazione civica	3	2	2
Matematica	3	—	—
Fisica	3	2	—
Chimica	—	2	2
Tecnica professionale	15	8	9
Esercitazioni pratiche	—	10	10
Economia aziendale	—	—	1
Totali	24	24	24

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **399**.

Modificazioni allo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della valle del Basento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento;

Vista la deliberazione n. 3 del 12 febbraio 1970 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento, che apporta modifiche allo statuto anzidetto;

Vista la nota n. 101984/74 del 10 luglio 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della valle del Basento nei termini indicati dalla deliberazione n. 3 del 12 febbraio 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 115. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **400**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in San Biagio Platani.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 21 luglio 1969, integrato con dichiarazione del 28 successivo e decreto del 29 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in San Biagio Platani (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 120. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **401**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Messina.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 16 luglio 1966, integrato con dichiarazione del 17 giugno 1969 e decreto del 24 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel quartiere C.E.P. del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 122. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **402**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Mauro, nel comune di Busca.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 20 aprile 1970, integrato con due dichiarazioni del 1° settembre 1970, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma di S. Mauro, in frazione S. Mauro di Castelletto del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 123. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e parte del territorio comunale di Andrano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Andrano (Lecce);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Andrano (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con un fronte sul mare di 1 chilometro e 800 metri, percorsa dalla litoranea salentina, presenta un panorama ameno ove l'ulivo — pur tra l'aridità dei calcari e gli anfratti rocciosi — vigoreggia sul paesaggio circostante che, procedendo dal retroterra, si sopraeleva fino a raggiungere la quota di oltre 135 metri per poi degradare repentinamente sul mare nel breve tratto di 300 metri, offrendo una costa quasi priva di insenature; il tutto costituisce un quadro naturale di grande suggestività ed un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Andrano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a *nord*: con il comune di Diso;
a *sud*: con il comune di Tricase;
ad *ovest*: con la strada Andrano-Tricase;
ad *est*: con il mare Adriatico.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dal mare Adriatico, località Casino Rosso sul confine del comune di Diso, prosegue verso ovest, lungo detto confine, sino ad incontrare al km. 47,600 circa, la strada Andrano-Diso.

Tratto *B-C*: dal km. 47,600 circa della strada Andrano-Diso, prosegue verso sud sino al km. 48,100 circa, lambisce il territorio di Andrano verso est che vi rimane escluso, secondo la perimetrazione deliberata dal comune di Andrano in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, incontra la strada Andrano-Tricase al km. 49 circa sino all'incontro del confine comunale di Tricase al chilometro 49,900.

Tratto *C-D*: prosegue dal predetto punto *C*, chilometro 49,900, della strada Andrano-Tricase, al punto d'incontro dei confini fra i territori di Andrano e Tricase e prosegue ad ovest lungo detto confine, attraversando la proprietà Casino Campo Freddo, sino al mare Adriatico al confine fra i due comuni di Andrano e Tricase.

Tratto *D-A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Andrano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Andrano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 agosto 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 3 ottobre alle ore 20 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 190 del 27 settembre 1968:

ANDRANO - Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord*: con il comune di Diso;
a *sud*: con il comune di Tricase;
ad *ovest*: con la strada Andrano-Tricase;
ad *est*: con il mare Adriatico.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dal mare Adriatico, località Casino Rosso sul confine del comune di Diso, prosegue verso ovest, lungo detto confine, sino ad incontrare al km. 47,600 circa, la strada Andrano-Diso.

Tratto *B-C*: dal km. 47,600 circa della strada Andrano-Diso, prosegue verso sud sino al km. 48,100 circa, lambisce il territorio di Andrano verso est che vi rimane escluso, secondo la perimetrazione deliberata dal comune di Andrano in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, incontra la strada Andrano-Tricase al km. 49 circa sino all'incontro del confine comunale di Tricase al km. 49,90.

Tratto *C-D*: prosegue dal predetto punto *C*, km. 49,900, della strada Andrano-Tricase, al punto d'incontro dei confini fra

i territori di Andrano e Tricase e prosegue ad ovest lungo detto confine, attraversando la proprietà Casino Campo Freddo, sino al mare Adriatico al confine fra i due comuni di Andrano e Tricase.

Tratto *D-A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Andrano.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, possiede in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze naturali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Andrano, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(5822)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Vicenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle costruzioni termo idrauliche in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cuase particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle costruzioni termo-idrauliche in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle costruzioni termo-idrauliche in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Cremona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di compensati in legno operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di compensati in legno operanti in provincia di Rovigo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di compensati in legno operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6033)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni, stabilimento di Sestri Levante.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni, stabilimento di Sestri Levante (Genova), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni, stabilimento di Sestri Levante (Genova);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni, stabilimento di Sestri Levante (Genova), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica agro bresciano fra Mella e Chiese, con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5568, in data 16 giugno 1971, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica agro bresciano fra Mella e Chiese, con sede in Brescia, deliberato dal consiglio dei delegati in data 22 febbraio 1969

(6021)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Aurora »

Con decreto n. 1162 del 9 giugno 1971 la società per azioni Terme di Lavagello, con sede a Genova-Sestri, via Ciro Menotti n. 33-A. 2 e stabilimento a Castelletto d'Orba (Alessandria) è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Aurora » che sgorga dalla sorgente omonima in località Lavagello nel territorio del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

L'acqua minerale naturale sarà imbottigliata in bottiglie di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro e un quarto di litro, contrassegnate da etichette corrispondenti per dimensioni, formato, disegni a quelle autorizzate con il citato decreto n. 947 del 19 febbraio 1968; varieranno soltanto per l'aggiunta della parola « naturale » dopo « Acqua minerale » e per la sostituzione della frase: « Acqua addizionata con CO_2 » con « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Il colore del bordo e del disegno centrale sarà arancione su fondo bianco anzichè verde su fondo bianco. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Resteranno invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 793 ad eccezione di quelle relative all'aggiunta del gas acido carbonico.

(5839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.685.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6094)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.429.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6096)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.526.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6089)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.891.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6090)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.021.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6091)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.853.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6092)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.468.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6093)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.085.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6095)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1971 il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.161.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957 n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 dicembre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;
Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 3 gennaio 1969 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex-coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 3 gennaio 1969.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1971
Registro n. 33, *foglio n.* 283

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione allo osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971, registro n. 33, foglio n. 283 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione . (*g*);

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) .

. . sottoscritt . . dichiara altresì di essere residente nel comune di . (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt . . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*): .

Luogo e data .

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Teorema fondamentale per lo studio di circuiti elettrici.
Circuiti accoppiati.
Cenni sulla struttura della materia.
Fenomeni di emissione elettronica.
Tubi a vuoto e loro funzionamento come amplificatori.
Studio dell'amplificatore col metodo del circuito differenziato.
Oscillatori.
Modulazione e rivelazione.
Schema e blocchi di trasmettitori e ricevitori.
Alimentatori e loro stabilizzazione.
Cenni sulla propagazione delle radio onde.
Generatori di impulsi.
Amplificatori a regime impulsivo.
Generatore di base dei tempi.
Principi generali sulle misure a R.F.
Cenni sulla tecnologia dei componenti elettronici.
Problemi tecnologici dei trasmettitori di potenza.

(5661)

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 dicembre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino);

Vista la legge 3 giugno 1970 n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 10 agosto 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 10 agosto 1968 registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969 registro n. 96, foglio n. 313, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947 n. 1220; tale condizione non, è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 10 agosto 1968.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotto.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti statali è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1971
Registro n. 33 *foglio n.* 284

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione all'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971; registro n. 33, foglio n. 284, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . . . (*g*);

. . sottoscritt . . dichiara inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) . . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, altresì di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*): . . . . . .

Luogo e data . . . . .

. . . .
Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.
(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.
(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.
(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVA SCRITTA E PROVA ORALE

Nozioni di astronomia sferica, coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria fotoelettrica; nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento. Richiami di algebra e di trigonometria piana e sferica. Principi fondamentali di meccanica dei solidi e di elettrologia Ottica geometrica.

PROVA PRATICA DI LABORATORIO

Osservazione completa, visuale, oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

(5662)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1968 registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, reg. n 57, fgl. n. 60, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;
Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 1° ottobre 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° ottobre 1968 registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 60, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico astrofisico di Catania è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
b) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) il proprio domicilio o recapito;
m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4 anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 31

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione allo osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 31, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . (*g*);

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*)

. . sottoscritt. . . dichiara, altresì di essere residente nel comune di . . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*)

Luogo e data .

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

PROVA SCRITTA ED ORALE

Nozioni di astronomia sferica; coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria astronomica (visuale, fotografica e fotoelettrica). Nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento. Nozioni sugli strumenti ausiliari (fotometri, micrometri, microfotometri ecc.). Richiami di algebra e calcolo numerico. Elementi di trigonometria piana e sferica. Logaritmi naturali e decimali.

PROVA PRATICA

Una osservazione completa, visuale, oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

(5663)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1970 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970 registro n. 57, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osserva-

tori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti

gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicaizone.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidnte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 33

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisiove IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . , chiede di assere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 33, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit . . o dispensat . . dal impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*g*);

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) . . . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*): . . . . .

Luogo e data . . . . . .

. . . .
Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

Elettronica generale con applicazioni all'astrofisica e alla astronomia classica.
Cellule fotoelettriche e fotomoltiplicatori.
Cenni di ottica.

(5665)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 15, foglio n. 152, si svolgerà il giorno 1° luglio 1971, con inizio alle ore 9,30, presso l'istituto di fisica terrestre dell'Università di Napoli, largo S. Marcellino n 10, Napoli.

(6163)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Trieste per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1 in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Trieste è composta come segue:

Membri:

Cadile ing. Giorgio, ispettore principale;
Cuminetti dott. Sergio, ispettore principale;
Musi per. ind. Manlio, capo tecnico superiore;
Petronio per. ind. Vittorio, capo tecnico.

Segretario:

Bortolussi Gabriele, segretario.

Roma, addì 25 maggio 1971

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(5987)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 27 maggio 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per quattro assistenti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

Utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Prova orale:

Cultura chimica di base. Industrie alimentari. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Parma, viale F. Tanara, 33, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 27 maggio 1971

Il presidente: CULTRERA

(5940)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della stazione ferroviaria di Albissola Superiore.

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, costituita con decreto ministeriale n. 16571 in data 9 febbraio 1970, nella seduta del giorno 25 marzo 1970, dopo approfondito esame dei progetti presentati per l'esecuzione dell'opera artistica in oggetto ha prescelto, all'unanimità, il progetto contrassegnato dal motto: « Binario 15 ».

Il professionista autore del succitato progetto è risultato lo scultore Scirocchi Luigi di Roma.

(6057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venti posti di consigliere di 3 classe

Si rende noto che in data 12 giugno 1971 sono stati pubblicati nel supplemento n. 6 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1969, a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva.

(5985)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trieste.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto datato 26 marzo 1971, n. 70/SAN, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario della condotta consorziale di Duino-Aurisina-Sgonico-Monrupino;

Vista la nota 17 maggio 1971, n. 13/9-15545/71 Gab., della prefettura di Trieste, con la quale viene designato in qualità di componente della predetta commissione il dott. Gualtiero Viozzi, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Alfredo Austria, impedito;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Gualtiero Viozzi, direttore di sezione della prefettura di Trieste, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario della condotta consorziale di Duino-Aurisina-Sgonico-Monrupino, in sostituzione del dott. Alfredo Austria, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste, e per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Trieste, all'albo pretorio della prefettura di Trieste e dei comuni interessati.

Trieste, addì 7 giugno 1971

L'assessore: DEVETAG

(5950)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45 del 10 marzo 1970, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catanzaro, dell'ordine dei veterinari della provincia di Catanzaro e delle giunte comunali interessate;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Catanzaro ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto vicario di Catanzaro;

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mancini dott. Pietro, veterinario condotto di Davoli.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan Claudio, consigliere amministrativo di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed agli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 21 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(5723)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.